



ORDINANZA N. 28 del 06/07/2022

Oggetto: Attuazione accordo Prefettura del 23/06/2022 – Ordinanza di integrazione del dispositivo delle targhe alterne previsto dalla ordinanza di regolamentazione del traffico S.S.163 “Amalfitana” a firma congiunta del 19/07/2019 dalla P.K. 12+270 alla P.K. 15+110 (Comune di Positano); dalla P.K. 15+110 alla P.K. 17+160 (Comune di Positano); dalla P.K. 19+800 alla P.K. 20+260 (Comune di Praiano); dalla P.K. 20+900 alla P.K. 22+010 (Comune di Praiano); dalla P.K. 26+800 alla P.K. 27+215 (Comune di Amalfi); dalla P.K. 28+000 alla P.K. 30+100 (Comune di Amalfi); dalla P.K. 30+100 alla P.K. 30+490 (Comune di Amalfi); dalla P.k. 30+490 alla P.K. 30+910 (Comune di Atrani); dalla P.K. 50+150 alla P.K. 33+200 (Comune di Ravello); dalla P.K. 44+758 alla P.K. 45+070 (Comune di Cetara); dalla P.K. 50+150 alla P.K. 50+365 (Comune di Vietri sul Mare) adottata in attuazione degli Accordi Quadro del 10 gennaio 2019 e del 23 maggio 2019 – Art. 6, comma 4, lett. B) e 7, comma 3 del Codice della Strada.

PREMESSO CHE:

- In data 10 gennaio 2019 e 23 maggio 2019 venivano sottoscritti presso la Prefettura di Salerno degli accordi – quadri dalla Regione Campania, dalla provincia di Salerno, dai Comuni della Costiera Amalfitana e dall’Anas per la gestione e la regolamentazione del traffico S.S.163 “Amalfitana”;
- Alla stipula dei citati accordi-quadro faceva seguito l’adozione da parte dell’Anas delle Ordinanze N. 337/2019 e N. 340/2019, nonché l’ordinanza a firma congiunta dei Responsabili del Settore Viabilità dei Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Positano, Praiano, Ravello e Vietri sul Mare del 19/07/2019, che contenevano un dispositivo analitico ed articolato che regola la viabilità veicolare sulla S.S.163 onde far fronte alle ataviche problematiche di traffico che si verificano, e che negli ultimi anni si erano particolarmente acute;
- Il primo punto del dispositivo, in particolare, prevede nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 15 giugno ed il 31 luglio, tra il 1 settembre ed il 30 settembre, per l’intero mese di agosto, durante la Settimana Santa fino al lunedì in Albis, nonché dal 24 Aprile ed il 02 Maggio il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle h. 10.00 alle h. 18.00, ed in particolare, nei giorni con data pari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica pari;
- Nel corso delle prime settimane di vigenza del dispositivo di cui sopra è stato possibile riscontrare un netto miglioramento delle condizioni della viabilità lungo la S.S.163 non essendosi verificati ingorghi né rallentamenti, circostanza questa che induce a mantenerlo in vigore e ad intensificarne i controlli;
- L’effettiva entrata in vigore del dispositivo delle targhe alterne, tuttavia, ha evidenziato alcune problematiche di carattere pratico che hanno indotto i sindaci dei Comuni interessati a richiedere al tavolo tecnico coordinato dalla prefettura una integrazione delle categorie esonerate dal dispositivo delle targhe alterne;



PRESO ATTO del resoconto verbale della riunione del 23/06/2022 da cui si evince che risulta unanime parere favorevole a consentire la “*..libera circolazione dei residenti nel Comune di Agerola, la circolazione degli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere, muniti di regolare prenotazione, limitata agli spostamenti necessari per l’arrivo (check-in) e la partenza (check-out), la circolazione dei lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana, muniti di regolare contratto e operanti in strutture pubbliche e private nei Comuni della Costiera, limitata agli spostamenti necessari da e per il luogo di lavoro, circolazione dei proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana, previa attestazione dei Comuni ove insistono le abitazioni...*”.

RITENUTO di dover adottare idoneo provvedimento di attuazione al fine di poter dare concreta attuazione alle intese raggiunte;

VISTO il combinato disposto dell’art. 6 comma 4, lett. b) e dell’art. 7 comma 3, del Codice della Strada che richiama le competenze all’adozione di provvedimenti volti a “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”, per i tratti di strada statali l’Anas, e per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i Comuni, sentito il parere dell’Anas;

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

per le ragioni di cui in premessa, restando fermo ed impregiudicato il dispositivo della precedente Ordinanza del 19/07/2019, è fatta eccezione al dispositivo delle targhe alterne attualmente in vigore, oltre alle categorie già previste ovvero i residenti nei 13 Comuni della Costa d’Amalfi, i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, Taxi, NCC, mezzi di soccorso e Forze di Polizia, anche alle seguenti categorie:

- Residenti nel Comune di Agerola previa esibizione documento di riconoscimento in corso di validità;
- Ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere, muniti di regolare prenotazione da esibire agli organi di controllo, limitata agli spostamenti necessari per l’arrivo (check-in) e la partenza (check-out);
- Lavoratori dipendenti, non residenti in Costiera Amalfitana, muniti di regolare contratto e operanti in strutture pubbliche e private nei Comuni della Costiera;
- Proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana, muniti di attestazione del Comune ove insiste l’abitazione.

Questi ultimi possono ottenere l’autorizzazione Comunale per i autoveicoli intestati ad uno dei membri del nucleo familiare del proprietario dell’abitazione previa esibizione della seguente documentazione:

- Visura catastale o attestazione IMU;
- Autocertificazione che attesti di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- Autocertificazione di Stato di famiglia;
- Copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo.



Il Comune ove insiste l'abitazione, previa verifica dei requisiti, rilascia contrassegno autorizzativo uguale per tutti i Comuni della Costa d'Amalfi valido per il transito su tutta la S.S. 163.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui efficacia giuridica è subordinata al posizionamento di idonea segnaletica stradale.

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento, previe intese con le altre Polizia Locali della Costiera Amalfitana.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente saranno sanzionate ai sensi delle norme del C.d.S.

A norma dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1304, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini perentori previsti dalla legge.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, sempre nei termini previsti per legge, può essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in ordine alla segnaletica apposta, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

COMUNE DI VIETRI



COMUNE DI MAIORI



COMUNE DI MINORI



COMUNE DI SCALA



COMUNE DI AMALFI




COMUNE DI CONCA DEL MARINI



COMUNE DI PRAIANO



COMUNE DI CETARA




COMUNE DI TRAMONTI



COMUNE DI RAVELLO



COMUNE DI ATRANI



COMUNE DI FURORE



COMUNE DI AGEROLA



COMUNE DI POSITANO

